

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esercizio della delega legislativa derivante dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica e l'esecuzione degli accordi di cooperazione economica firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, il Presidente della Repubblica ha adottato un decreto con il quale sono state dettate disposizioni per il riassetto strutturale e funzionale dell'Ente autonomo del porto di Trieste, in funzione del ruolo che all'Ente stesso viene riconosciuto per il raggiungimento delle finalità dei citati accordi.

La necessità di adottare specifiche misure per il predetto Ente portuale era stata pienamente individuata sia dalla regione Friuli-Venezia Giulia che dalla Commissione interparlamentare costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Si è tuttavia verificato che, dato il ristretto limite delle disponibilità finanziarie recate dalla legge delega, è stato possibile costituire esclusivamente un fondo di dotazione che, per sua natura, non appare idoneo a risolvere il problema del riequilibrio finanziario della gestione dell'Ente, per cui veniva formulata, già in sede governativa, espressa riserva di adottare con legge ordinaria specifiche misure a tale scopo. Ciò anche in considerazione dei nuovi onerosi compiti che con il provvedimento delegato venivano conferiti all'Ente portuale.

In tale prospettiva, considerato che già la legge istitutiva dell'Ente fissa il principio dell'intervento ordinario dello Stato e che sotto tale profilo appare esigenza normale quella di adeguare la misura del contributo statale al variare dei fattori che incidono sugli oneri di gestione, fra i quali basta

sottolineare la svalutazione che la nostra moneta ha subito specialmente negli ultimi quattro anni, è stato predisposto l'allegato disegno di legge con il quale il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, fissato originariamente dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente, nella misura di lire 1.500 milioni e già elevato a lire 2.300 milioni con la legge 14 agosto 1971, n. 822, viene ulteriormente aumentato a lire 4.600 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979.

Il disegno di legge era stato portato all'esame del Parlamento nel corso della VII legislatura ed aveva già ottenuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica.

Esso viene, pertanto, ripresentato nel testo approvato dal Senato della Repubblica, riprodotto nell'atto Camera — VII legislatura — n. 2670, con la sola aggiunta nella norma finanziaria della imputazione dello stanziamento anche per l'esercizio finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con l'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822, è elevato da lire 2.300 milioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il contributo relativo all'anno 1979 può essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 2.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.